



Contratto n. 128 del 01 giugno 2023

AZIENDA OSPEDALIERA

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA

OGGETTO: FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI AUTOMATICI IN USO PRESSO LE UNITA' OPERATIVE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO” – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA PREVIO UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA “APPALTI & AFFIDAMENTI” MAGGIOLI S.P.A. A VARIE DITTE – N. GARA ANAC 8347236 - LOTTO N. 2

TRA

L' “Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, parte contraente nella persona del Dott. Aldo ALBANO,

, Dirigente

Amministrativo Responsabile della U.O.C Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera, ove è domiciliato per l'ufficio, delegato alla firma del presente atto giusta delega di funzioni rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione del Direttore Generale 154 del 28 maggio 2019, scritta su dodici pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale per farne parte integrante e sostanziale segnata di lettera “A” di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità



anche “Stazione appaltante od Azienda Ospedaliera ”

E

La Ditta **DEA MEDICA S.R.L.** con sede legale in Via Edmondo De Amicis, 28 – 90143 Palermo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06571670824, indirizzo PEC: deamedicalsrl@pec.it, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna con il numero Repertorio Economico Amministrativo PA - 400420, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. De Angelis Claudio, nato [REDACTED], [REDACTED], che interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico dell'impresa - parte contraente di seguito che nel proseguo del presente contratto verrà chiamata per brevità anche “Ditta, Fornitore”, Impresa aggiudicataria o soggetto aggiudicatario e/o “Appaltatore”.

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 1636 del 23 novembre 2021, l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, Ente di Diritto Pubblico con sede legale in viale Strasburgo n. 233 c.a.p. 90146 Palermo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05841780827, si è disposto di indire una procedura negoziata per l'aggiudicazione della “fornitura triennale di materiale di consumo per ventilatori automatici in uso presso le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello””, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, mediante la procedura “Trattativa Diretta” sulla piattaforma telematica “Appalti & Affidamenti” sviluppato e gestito dal gruppo Maggioli

s.p.a., per un importo complessivo presunto di € 731.529,00 = I.V.A.

ESCLUSA;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 181 del 4 febbraio 2022 è stata affidata alla Ditta **DEA MEDICA S.R.L.** con sede legale in Via Edmondo De Amicis, 28 – 90143 Palermo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06571670824, indirizzo PEC: deamedicalsrl@pec.it, la fornitura triennale di materiale di consumo per ventilatori automatici in uso presso le Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello" alle seguenti condizioni risultanti dall'offerta economica della Ditta secondo il seguente prospetto:

👉 **LOTTO N. 2 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI**

HAMILTON G5 - CODICE CIG 89767833AD, per un importo complessivo annuale della fornitura di € 57.650,00 (euro cinquantasettemilaseicentocinquanta/00) + I.V.A. 22% esclusa; e per un importo complessivo triennale di € 172.950,00 (euro centosettantaduemilanovecentocinquanta/00) + I.V.A. 22%

Nr.	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuo	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione.	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo annuo I.V.A. ESCLUSA	Codice CND	Numero di registrazione Ministero della salute
1	Circuito paziente coassiale, con sensore di flusso e Valvola Espiratoria (cod. HM260184), per respiratori automatici Hamilton G5	Nr. 300	Circuito paziente ADT/PDT monouso cod. HM26018 4	37757	20 pz	€ 87,30	€ 1.746,00	€ 26.190,00	R020102	1350618
2	Cuvetta CO2 (cod. HM281719), re-spiratori automatici Hamilton G5.	Nr. 200	Cuvetta CO2 cod. HM28171 9	37759	10 pz	€ 40,00	€ 400,00	€ 8.000,00	Z1203020480	153426
3	Sensore O2 cod. HM396008	Nr. 10	Sensore cod.	37760	1 pz	€ 291,00	€ 291,00	€ 2.910,00	Z1203019080	701890

			HM39600							
			8							

Nr.	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuo	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione.	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo annuo I.V.A. ESCLUSA	Codice CND	Numero di registrazione Ministero della salute
4	Circuito paziente coassiale, con sensore di flusso e Valvola Espiratoria (cod. HM260087), per respiratori automatici Hamilton	Nr. 300	Circuito paziente cod. HM260087	37758	20 pz	€ 48,50	€ 970,00	€ 14.550,00	R020102	965258
5	Sensore flusso riutilizzabile cod. HM950185	Nr. 3	Sensore flusso cod. HM950185	37761	1 pz	€ 1.748,00	€ 1.748,00	€ 5.244,00	Z1203010585	1345764
6	Valvola Espiratoria riutilizzabile cod. HM161175	Nr. 3	Valvola Espiratoria cod. HM161175	37762	1 pz	€ 252,00	€ 252,00	€ 756,00	Z1203019085	////////

- che l'**Impresa DEA MEDICA S.R.L.** con sede legale in Via Edmondo De Amicis, 28 – 90143 Palermo, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06571670824, per tutta la durata contrattuale e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la "Fornitura" oggetto del presente contratto ed eseguire i relativi ordinativi, alle stesse condizioni, modalità e termini qui stabiliti;
- che l' "Azienda Ospedaliera" ha dato notizia dell'esito della Gara di che trattasi con avviso di post-informazione pubblicato nelle forme di Legge;
- che la "Azienda Ospedaliera", con la suddetta deliberazione n. 181 del 4 febbraio 2022, esecutiva, ha quantificato la spesa prevista a carico del proprio Bilancio per la "Fornitura" in questione e dato mandato alla competente Area Provveditorato di attendere a tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del relativo contratto di detta "Fornitura";

- che l'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" ha provveduto alla verifica del possesso in capo all'appaltatore aggiudicatario dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; in particolare ha richiesto la seguente documentazione: Iscrizione presso la competente Camera di Commercio – DURC - Accertamento presso l'Agenzia delle Entrate - Casellario persone fisiche e giuridiche – Certificato fallimentare – Casellario Informatico. Per quanto riguarda le Informazioni Antimafia, questa Amministrazione ha inviato in data 10 giugno 2022 la relativa richiesta al Sistema automatizzato B.D.N.A., pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva;
- che la Ditta **DEA MEDICA S.R.L.** ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, della garanzia fideiussoria definitiva n. 408041304 in data 22 febbraio 2022 di 17.295,00 (Euro diciassettemiladuecentonovantainque/00), rilasciata dall'Istituto AXA ASSICURAZIONI S.P.A. e valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- che la Ditta **DEA MEDICA S.R.L.** non ricorre all'istituto del subappalto;
- che volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.ei.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, volendo procedere alla stipulazione del relativo contratto, convengono e stipulano quanto segue:

- Articolo 1.-Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto e ne costituiscono il primo patto. Costituiscono, in particolare, parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica del "Fornitore".

- Articolo 2.-Oggetto e luogo della prestazione.

L'Azienda Ospedaliera, per il tramite del Dott. Aldo ALBANO, nella qualità sopra detta, affida alla Ditta **DEA MEDICA S.R.L.**, che nella persona di Claudio De Angelis, irrevocabilmente accetta e si obbliga senza riserva alcuna, la fornitura con le caratteristiche definite Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero, se migliorative a insindacabile giudizio dell'Azienda Ospedaliera, del lotto n. 2 alle seguenti condizioni risultanti dall'offerta economica della Ditta secondo il seguente prospetto:

- **LOTTO N. 2 MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI HAMILTON G5 - CODICE CIG 89767833AD**, per un importo complessivo annuale della fornitura di € 57.650,00 (euro cinquantasettemilaseicentocinquanta/00) + I.V.A. 22% esclusa; e per un importo complessivo triennale di € 172.950,00 (euro centosettantaduemilanovecentocinquanta/00) + I.V.A. 22%

Nr.	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuo	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione.	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo annuo I.V.A. ESCLUSA	Codice CND	Numero di registrazione Ministero della salute
1	Circuito paziente coassiale, con sensore di flusso e Valvola Espiratoria (cod. HM260184), per respiratori automatici Hamilton G5	Nr. 300	Circuito paziente ADT/PDT monouso cod. HM260184	37757	20 pz	€ 87,30	€ 1.746,00	€ 26.190,00	R020102	1350618

Nr.	DESCRIZIONE	Fabbisogno presunto annuo	nome commerciale del presidio offerto e codice Ditta (identificativo listino)	Codice Interno	Pezzi per confezione.	Prezzo unitario I.V.A. ESCLUSA	Prezzo per confezione I.V.A. ESCLUSA	Prezzo complessivo annuo I.V.A. ESCLUSA	Codice CND	Numero di registrazione Ministero della salute
2	Cuvetta CO2 (cod. HM281719), re-spiratori automatici Hamilton G5.	Nr. 200	Cuvetta CO2 cod. HM281719	37759	10 pz	€ 40,00	€ 400,00	€ 8.000,00	Z1203020480	153426
3	Sensore O2 cod. HM396008	Nr. 10	Sensore cod. HM396008	37760	1 pz	€ 291,00	€ 291,00	€ 2.910,00	Z1203019080	701890
4	Circuito paziente coassiale, con sensore di flusso e Valvola Espiratoria (cod. HM260087), per respiratori automatici Hamilton	Nr. 300	Circuito paziente cod. HM260087	37758	20 pz	€ 48,50	€ 970,00	€ 14.550,00	R020102	965258
5	Sensore flusso riutilizzabile cod. HM950185	Nr. 3	Sensore flusso cod. HM950185	37761	1 pz	€ 1.748,00	€ 1.748,00	€ 5.244,00	Z1203010585	1345764
6	Valvola Espiratoria riutilizzabile cod. HM161175	Nr. 3	Valvola Espiratoria cod. HM161175	37762	1 pz	€ 252,00	€ 252,00	€ 756,00	Z1203019085	////////

- Articolo 3.-Norme regolatrici e disciplina applicabile.

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:

☞ dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

☞ dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato

Tecnico e ogni altro atto della Gara;

☞ dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda

Ospedaliera, di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza;

☞ dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalle altre disposizioni

normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia

contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda Ospedaliera.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

- Articolo 4.- Qualità, Tempi di Consegna e Garanzia della "Fornitura"

L' "Appaltatore" prende atto che le caratteristiche tecnico-qualitative della "fornitura" e del materiale di consumo, l'assistenza, il luogo ed i termini di consegna, gli adempimenti sulle contestazioni in merito alla qualità e quantità dei prodotti consegnati, richiesti per la perfetta ed integrale esecuzione del presente contratto, sono quelli prescritti dal Capitolato tecnico – Disciplinare Tecnico e Modalità di Esecuzione dell'Appalto, pertanto dichiara di accettare

senza riserva alcuna le prescrizioni contenute in tali articoli.

- Articolo 5.-- Durata del Contratto.

Il presente Contratto ha la durata triennale a decorrere dalla data della delibera di aggiudicazione. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva, di cui alla Gara a Procedura Aperta, relativa alla fornitura in argomento - indetta dalla “Azienda Ospedaliera” è stato comunicato all’ “Appaltatore” con nota del 16 febbraio, Prot. n. 4682/5.

Alla data di scadenza del contratto, nel caso che non si verifichi quanto sopraindicato, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della “Azienda Ospedaliera”. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

L’ “Azienda Ospedaliera” ha la facoltà di attivare l’opzione di proroga di cui all’articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per mesi sei ed è limitata il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all’Azienda Ospedaliera.

- Articolo 6.- Esecuzione del Contratto e Consegne.

Nell’esecuzione della “Fornitura” il “Fornitore” è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalle caratteristiche della stessa;

1. la prestazione a carico del “Fornitore” avviene sulla base delle condizioni indicate nell’offerta economica del 20 dicembre 2021e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati;

2. l’ “Appaltatore” dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini di intervento mediante la procedura Nodo Smistamento Ordini (NSO).

3. sono a carico del "Fornitore" tutti gli oneri e le conseguenti spese relative così come di seguito specificato:

a) fornitura, trasporto, imballaggio, consegna e scarico ed ogni altra spesa eventualmente occorrente per il trasporto interno delle diverse tipologie di prodotti, così come previsto negli atti di gara.;

b) prestazioni di manodopera necessaria;

c) per le operazioni di scarico del materiale il "Fornitore" non potrà avvalersi del personale e dei mezzi della "Azienda Ospedaliera"; pertanto, tale adempimento deve essere assolto dal "Fornitore" anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena la non ricevibilità degli "dispositivi". Nel caso di urgenza, qualora il "Fornitore" dovesse avvalersi di mezzi di trasporto eccezionali o corrieri specializzati nel recapito di colli urgenti, non potrà rivalersi sulla "Azienda Ospedaliera" per le eventuale spese sostenute, così come previsto all'art. 56 del capitolato tecnico;

d) fornitura ed impiego delle attrezzature e delle macchine ove occorrenti in conformità di quanto previsto nel Capitolato tecnico;

e) fornitura ed impiego delle attrezzature e della formazione continua per la sicurezza dei lavoratori in osservanza del piano di sicurezza;

f) ogni altra spesa inerente all'espletamento della "fornitura" e dei servizi correlati ed ogni ulteriore onere necessario anche di natura fiscale per assolvere gli obblighi previsti nel capitolato speciale d'appalto o comunque richiamati dallo stesso ad esclusione dell'I.V.A. che dovrà essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

L' "Azienda Ospedaliera" ed il "Fornitore" danno atto che, in relazione alla gestione della fornitura oggetto del presente contratto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 Marzo 2008, i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, allo stato attuale, pari a zero.

- Articolo 7. - Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, il R.U.P verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato.

L' "Azienda Ospedaliera" nomina quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nella persona del Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato, affidando allo stesso i compiti già indicati all'art. 59 del capitolato tecnico ed ha espressa delega di operare, durante il corso della “Fornitura”, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.

In particolare, il D.E.C. provvederà alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto e alla verifica della conformità delle prestazioni, nonché all'avvio dell'eventuale revisione prezzi e alla contestazione delle inadempienze riscontrate e alla richiesta al RUP di applicazione delle penali

- Articolo 8.- Responsabile della fornitura.

Il “Fornitore” dichiara che la persona Responsabile al Coordinamento della “Fornitura” è il Dott. Claudio De Angelis, rintracciabile ai seguenti numeri telefonici: cell. +393334889210, e mail: amministrazione@deamedical.com;

Il “Fornitore” può intervenire per affrontare e risolvere tutte le necessità e le evenienze che dovessero presentarsi e che ha la facoltà ed i mezzi occorrenti per tutte le provvidenze che riguardano l'adempimento degli oneri contrattuali.



Tutte le comunicazioni relative alla fornitura, le richieste ed istruzioni per eventuali prestazioni contingenti e contestazioni di inadempienza fatte al suddetto Responsabile, si intendono fatte direttamente al “Fornitore”.

Le comunicazioni al Responsabile della fornitura verranno eventualmente anticipate telefonicamente, o esclusivamente per iscritto @-mail agli indirizzi che sono stabiliti d'intesa con l'Unità Operativa interessata della "Azienda Ospedaliera".

- Articolo 9.-. Obbligazioni specifiche del “Fornitore”.

Il "Fornitore", oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, si obbliga:

- a) alla fornitura di dispositivi di protezione individuali - oggetto del presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario;
- b) manlevare e tenere indenne la “Azienda Ospedaliera” dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni usati dall' “Appaltatore” per l'esecuzione della “Fornitura” ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

- Articolo 10.- Altri Obblighi del “Fornitore”

Il "Fornitore" è responsabile esclusivo dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze proprie

o dalla stessa incaricate addette alla fornitura oggetto del presente contratto e ne assume a proprio carico tutti gli oneri relativi. Il "Fornitore" assume ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni eventualmente arrecati alle persone ed alle cose tanto della "Azienda Ospedaliera" che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, tenendo al riguardo sollevata la "Azienda Ospedaliera", che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il "Fornitore" si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali; in particolare, il "Fornitore" si impegna all'integrale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate in corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Il "Fornitore" si obbliga, altresì, ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località; tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei predetti contratti collettivi e sino alla loro sostituzione e vincola il "Fornitore" anche se non sia aderente alle associazioni firmatarie o receda da esse. Il "Fornitore" dichiara di rispettare le norme di cui alla Legge 12 Marzo

1999, n°68, “Norme per il Diritto al Lavoro dei Disabili“, in caso che la propria impresa si trovi nelle condizioni di cui all’art. 3 della suddetta Legge.

Il ”Fornitore” si obbliga a denunciare all’Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altre utilità formulata anche prima della deliberazione del 19 Gennaio 2012, n. 76, della “Azienda Ospedaliera” o nel corso dell’esecuzione del presente contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del presente contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usurario da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

Qualora venga debitamente accertata la violazione da parte del ”Fornitore” degli obblighi previsti dal presente articolo, la “Azienda Ospedaliera” procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1455 e 1456 del Codice Civile, attesa l’importanza ed imprescindibilità degli adempimenti richiesti per come in tal senso espressamente convenuto, ed all’affidamento della fornitura ad altra impresa, con addebito al ”Fornitore” delle maggiori spese sostenute dalla “Azienda Ospedaliera”. L’eventuale azione in danno non esclude responsabilità civili o penali del ”Fornitore”;

Le forniture potrebbero essere interrotte per quei prodotti che, a seguito di variazioni degli indirizzi tecnico-scientifici, clinici e terapeutici ovvero a seguito di mutate esigenze dell’Unità Operativa utilizzatrice, non risultassero più idonei.

- Articolo 11.- Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto.

La presa in consegna dei dispositivi da parte della ”Azienda Ospedaliera”, forniti dal “Fornitore” o da terzi per conto di esso, non comporta l'accettazione

definitiva delle forniture stesse. I dispositivi oggetto del presente contratto, se non conformi potranno essere respinti senza alcuna formalità.

I “dispositivi ” che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del “Fornitore” e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

In ogni momento, a cura del direttore di esecuzione del contratto, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dal “Fornitore”.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale della “Azienda Ospedaliera”, presentassero difetti saranno rifiutati ed il “Fornitore” dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

Articolo 12.- Corrispettivi.

I corrispettivi dovuti all’ “Appaltatore” per la fornitura oggetto del presente contratto sono i prezzi unitari di aggiudicazione indicati nell’offerta economica del Fornitore, che si allega in copia al presente Contratto per farne parte integrante segnato di lettera “C” fino all’ammontare complessivo di Euro 172.950,00 (euro centosettantaduemilanovecentocinquanta/00) oltre I.V.A. 22% per il Lotto 2, che sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alla fornitura oggetto del presente contratto con la sola esclusione dell’I.V.A.

I prezzi di cui al superiore comma sono impegnativi e vincolanti per tutta la validità del contratto ed omnicomprensivi di tutte le prestazioni previste negli atti di gara e l’ “Appaltatore” non potrà richiedere, a nessun titolo, alcun compenso aggiuntivo e/o diverso rispetto a quelli indicati negli atti di gara, nella sua offerta economica e nel presente contratto.

L’ “Appaltatore” riconosce espressamente che il compenso contrattuale

remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà per assicurare la

“Fornitura”, restando a suo totale carico ogni maggiore spesa ed alea;

Considerata la durata triennale del contratto, i costi della complessiva fornitura oggetto del presente contratto sono quantificati in € 172.950,00 (euro centosettantaduemilanovecentocinquanta/00) = OLTRE I.V.A. 22% = somma che trova copertura sul pertinente Conto Economico di Bilancio della “Azienda Ospedaliera”.

La “fornitura”, si intende comprensiva dei costi di un insieme di beni e servizi costituiti così come indicati all'art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora, nel corso dello svolgimento della fornitura, subentri l’attivazione di una Convenzione CONSIP per l’affidamento della fornitura oggetto del presente contratto, la “Azienda Ospedaliera” si riserva di recepire la suddetta Convenzione CONSIP adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste dalla Convenzione stessa, se più favorevoli.

Qualora subentri, nel corso dello svolgimento della fornitura un provvedimento regionale di affidamento centralizzato o l’espletamento di una Gara a livello di bacino della fornitura in questione alla quale la “Azienda Ospedaliera” è obbligata ad aderire, la stessa si riserva di recepire il provvedimento adeguando prezzi e condizioni contrattuali a quelle previste nel provvedimento regionale stesso, se più convenienti e il “Fornitore” dovrà adeguare la propria offerta.

In caso di mancato adeguamento da parte del “Fornitore”, la “Azienda Ospedaliera” si riserva il diritto di parziale o totale risoluzione del contratto, senza che il “Fornitore” abbia nulla a pretendere per la mancata prosecuzione del contratto stesso fino alla sua naturale scadenza.

Per garantire una maggior trasparenza ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e di controllo dei dati, i pagamenti spettanti dal raggruppamento temporaneo d'impresa saranno effettuati dall'Azienda Ospedaliera all'Impresa capogruppo che emetterà fattura, salvo diverso accordo.

Articolo 13.- Fatturazione e Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo precedente sarà effettuato sulla base della fattura emessa dall' "Appaltatore" conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, da quanto espressamente indicato nell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto , nonché nel presente atto.

La fattura sarà liquidata solo previo accertamento da parte del Direttore di esecuzione del contratto o da personale delegato, circa la regolarità della fornitura effettuata, in termini di qualità e quantità e la conformità al Capitolato tecnico e quant'altro indicato all'art. 23 dello stesso Capitolato speciale d'appalto.

La liquidazione della fattura sarà subordinata sia alla presentazione della documentazione relativa, sia alla puntuale esecuzione della "Fornitura" e sia al regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali INPS ed assicurativi INAIL territorialmente competente, relativi al mese immediatamente precedente, riferiti ai dipendenti dedicati all'attività del "Fornitura" oggetto del presente contratto. Si precisa che nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, la "Azienda Ospedaliera" segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliera



“Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ - Viale Strasburgo n. 233 – 90146, Palermo (PA) partita IVA: 05841780827 ed l’invio tramite SDI delle fatture elettroniche si dovrà indicare il Codice Univoco Aziendale (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it) dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ che è il seguente: UFI 05S. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere i dati obbligatori per legge e i corrispettivi definiti nel presente contratto, deve essere corredata della documentazione indicata nel presente articolo

Le fatture saranno liquidate nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto, mediante emissione del mandato, tramite la Tesoreria dell’Azienda Ospedaliera. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera del relativo mandato.

Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, è quello legale calcolato avendo riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potranno essere sospese le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualora l’ ”Appaltatore” si rendesse inadempiente agli obblighi ad esse connessi e correlati, si applicheranno le

disposizioni, relative alle penalità, al recesso ed alla risoluzione del contratto, stabilite nell'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione. In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità

- Articolo 14.- Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare all'Azienda Ospedaliera la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare. In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

La Ditta **DEA MEDICA S.R.L.**, in esecuzione del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, rende noto che tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto di che trattasi verranno effettuati sui seguenti conti correnti bancari aventi gli estremi identificativi appresso riportati:

1. ISTITUTO: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

- [REDACTED]

Generalità delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti accesi presso i predetti Istituti:

CLAUDIO DE ANGELIS, codice fiscale: [REDACTED];

L' "Appaltatore" si impegna a comunicare alla "Stazione Appaltante", entro sette giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e ai soggetti autorizzati ad operare su di essi; in difetto di tali comunicazioni, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di Legge, l' "Appaltatore" non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni e dichiara che si avvarrà del predetto conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge, nonché a trasmettere i predetti contratti all'Azienda Ospedaliera, stante l'obbligo di verifica imposto a quest'ultima dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri



strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto con oneri a carico della parte inadempiente agli obblighi di legge e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Ospedaliera ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti ed ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla "Stazione Appaltante" e dagli altri soggetti di cui al superiore comma, il **Codice Identificativo di Gara: 89767833AD**, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Articolo 15. - Inadempienze, Controlli, Contestazioni e Penalità.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l' "Azienda Ospedaliera" contesta mediante lettera raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate secondo le modalità di cui al "CAPO II Inadempienze e Penalità" (art. 34 e segg.) del Capitolato speciale d'appalto. Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento delle prestazioni, l'Azienda Ospedaliera previa contestazione a mezzo raccomandata



A.R. o mediante posta elettronica certificata, potrà diffidare l'Appaltatore all'esatta esecuzione.

L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Trascorso tale termine ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'Azienda Ospedaliera previa adeguata istruttoria, dal. Responsabile Unico del Procedimento (RUP), non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali indicate nel capitolato speciale d'appalto. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'esecutore del contratto e delle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Azienda Ospedaliera le penali indicate nel Capitolato Speciale d'appalto. L'Azienda Ospedaliera potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del contratto.

L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda Ospedaliera verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata. Qualora l'Azienda non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino di quanto contestato nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Ospedaliera addebitando le spese all'impresa.



L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale definitivo

A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora l'Azienda Ospedaliera, *ex art.* 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all'Azienda Ospedaliera a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

- Articolo 16. - Deposito cauzionale definitivo.

A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva calcolata sul valore triennale dell'appalto e con importo ridotto del 50% ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, con le rinunce previste dagli atti di gara, e precisamente garanzia fideiussoria definitiva n. . 408041304 in data 22 febbraio 2022 di 17.295,00 (Euro diciassettemiladuecentonovantainque/00), rilasciata dall'Istituto AXA ASSICURAZIONI S.P.A. e valida fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Il deposito cauzionale definitivo garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall' "Appaltatore", anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la "Azienda Ospedaliera" ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali;



La sopraccitata cauzione definitiva è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; in ogni caso il Garante sarà liberato dalla Garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla “Stazione Appaltante”.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’ ”Appaltatore” dovrà provvedere al reintegro entro il termine tassativo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla “Azienda Ospedaliera”; è fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

- Articolo 17. - Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa.

L’ ”Appaltatore” assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’ ”Appaltatore” stesso quanto della “Stazione Appaltante” e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di incaricati.

L’ ”Appaltatore” dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di polizze assicurative R.C.T. e R.C.O., adeguati ai massimali richiesti dal capitolato speciale d’appalto, a beneficio della “Stazione Appaltante” e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo “Appaltatore” in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare dette polizze tengono indenne la “Stazione Appaltante”, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché

i terzi per qualsiasi danno che l' "Appaltatore" possa arrecare alla "Stazione Appaltante", ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la "Stazione Appaltante"; pertanto, qualora l' "Appaltatore" non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'impresa aggiudicataria, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento della fornitura anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

- Articolo 18. - Cessione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e le attività comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

- Articolo 19.- Cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente Codice dei contratti pubblici, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione



dell'Azienda Ospedaliera.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile all'Azienda Ospedaliera qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'Azienda Ospedaliera cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

L'Azienda Ospedaliera potrà concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.

- Articolo 20. - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell'11 maggio 1991, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara.

Nei sessanta giorni successivi l'Azienda Ospedaliera può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, in relazione alla comunicazione di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti 'antimafia' (certificazione o informativa antimafia) ex art. 9 del D.P.R. 252/1998, ora artt. 84 e seguenti del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative

vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Azienda Ospedaliera tutti gli effetti loro attribuiti per legge

- Articolo 21. - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12, nel corso dell'esecuzione del contratto, dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" potrà chiedere all'esecutore una variazione in aumento o diminuzione delle forniture fino a concorrenza di un quinto (20%) dell'importo complessivo previsto dal contratto.

- Articolo 22. - Responsabilità civile

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ospedaliera ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

- Articolo 23. - Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Come previsto dall'art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, mediante provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento stesso, nei seguenti casi:

- a) presenza della ditta nel casellario informatico ANAC - Annotazioni riservate- per segnalazioni di gravi inadempienze;
- b) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara:
- c) qualora gli accertamenti antimafia effettuati tramite la procedura BDNA del Ministero degli Interni risultino positivi;
- d) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Azienda Ospedaliera si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere i contratti anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per le qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. Nel caso previsto nelle precedenti lettere a), b), c), d), l'Impresa aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Ospedaliera, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria.

- Articolo 24. - Risoluzione e Recesso del contratto.

A prescindere dalle cause di risoluzione e recesso del contratto come contemplato nelle norme di Legge e da quelle previste nei singoli articoli del presente atto, la “Stazione Appaltante” potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile: “clausola risolutiva espressa”, previa dichiarazione da comunicarsi all’ ”Appaltatore” con raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il rispetto dei termini delle prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati.

Ai sensi dell’art. 36 del Capitolato speciale d’appalto, da intendersi qui integralmente recepito e trascritto, la “Stazione Appaltante” potrà provvedere alla risoluzione del contratto:

a) senza che ciò comporti oneri per l’ ”Appaltatore”, nei casi previsti dal suddetto art. 36 del Capitolato speciale d’appalto., comma 1, lettere: a), b), c), d), e), f);

b) con oneri e spese a carico dell’ ”Appaltatore”, nei casi previsti dal summenzionato art. 36 del Capitolato speciale d’appalto, punto 2), dalla lettere a) alla lettera r). Al verificarsi delle fattispecie di cui all’anzidetto comma 2, del presente articolo, la “Stazione Appaltante” incamera il deposito cauzionale definito quale penale, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute e fatte salve le altre facoltà della “Stazione Appaltante” stabilite dal sopracitato articolo del capitolato speciale d’appalto.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 36 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di recesso e risoluzione del contratto, nei casi di cui all'art. 108 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 e in caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto, in tutto o in parte, di diritto il presente contratto e di incamerare definitivamente il deposito cauzionale definitivo.

Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto ,al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale., a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro soggetto.

L'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" avrà inoltre la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in danno della Ditta aggiudicataria **DEA MEDICA S.R.L.**

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011. In caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione definitiva salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera al maggiore risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuita soltanto la fornitura già svolta, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l'Azienda Ospedaliera. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 24 del presente contratto.

Al verificarsi delle suddette condizioni, la risoluzione ed il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la

sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda Ospedaliera.

In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso od indennizzo e/o rimborso delle spese.

- Articolo 25. - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni.

Il soggetto contraente non può opporre, *ex art. 1462 c.c.*, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto.

Tutte le riserve che il soggetto contraente intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto contraente decade dal diritto di fare valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti

- Articolo 26.- Osservanza misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e norme del Codice di Comportamento.

Il fornitore è tenuto al rispetto delle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) adottato dall'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" con deliberazione Commissario Straordinario n°72 del 29 gennaio 2019 nonché delle norme riportate nel Codice di Comportamento di cui deliberazione del Commissario n.410 del 26 ottobre 2017 (consultabili all'indirizzo: www.ospedaliriunitipalermo.it - Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali –Atti generali).

- Articolo 27.- DUVRI e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per il presente appalto non è stato redatto il DUVRI anche se non sono presente costi da rischi da interferenza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Restano immutati gli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico delle imprese in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e s.m.i..

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore del dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

- Articolo 28.- Codice di comportamento

La Ditta **DEA MEDICA S.R.L.**, dichiara di aver preso visione del codice di comportamento dell'Azienda Ospedaliera e di impegnarsi a rispettarlo, a pena di risoluzione o decadenza del rapporto.

- Articolo 29.--Trasferimento di proprietà dei beni

La proprietà dei materiali oggetto della fornitura è trasferita all'Azienda Ospedaliera alla data in cui corrisponde al fornitore il relativo prezzo di aggiudicazione. Restano pertanto a carico del soggetto aggiudicatario i rischi di perdita e danni conseguenti al trasporto e alla sosta in attesa dell'utilizzo, nei locali dell'Azienda Ospedaliera, ad eccezione della perdita e danni a questa imputabili.

- Articolo 30. - Trattamento dei Dati, Consenso al Trattamento

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) del G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/ 2016/679, in tema di trattamento di dati personali, la “Azienda Ospedaliera” e il “Fornitore” dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della

sottoscrizione del presente contratto e dell'esecuzione della "Fornitura" circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura stessa, nonché di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento Privacy UE/ 2016/679.

La "Azienda Ospedaliera", per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del presente contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di Legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie della Regione.

La Ditta **DEA MEDICA S.R.L.**, presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

- Articolo 31.- Riservatezza

La Ditta **DEA MEDICA S.R.L.**, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Si impegna, altresì, ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutti i soggetti



che direttamente od indirettamente vengano a conoscenza delle informazioni riservate. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda Ospedaliera.

La Ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

- Articolo 32. - Domicilio del “Fornitore” e Comunicazioni

Il “Fornitore”, ai fini di tutte le notificazioni inerenti il presente contratto, dichiara di eleggere il proprio domicilio legale Via Edmondo de Amicis, 28 – 90143 Palermo.

Le comunicazioni di cui al superiore comma sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- ◆ lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- ◆ posta elettronica certificata (PEC): deamedicalsrl@pec.it;
- ◆ altra posta elettronica: deamedicalsrl@gmail.com;
- ◆ lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Via Edmondo de Amicis, 28 – 90143 Palermo.

- Articolo 33.- Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera

La Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello “ è attualmente l'Istituto bancario UNICREDIT GROUP BANCO DI SICILIA – Piazza Don Bosco n°5- 90143 PALERMO - CODICE IBAN: IT 82 U 02008 04616 000300734727. E' obbligatorio indicare la causale di ogni



versamento effettuato a favore dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello".

- Articolo 34. -Foro competente.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia e per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

- Articolo 35. -Rinvio al capitolato speciale ed ad altre norme.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla documentazione di gara, trovando applicazione le disposizioni degli atti di gara (Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di gara e Capitolato tecnico) e tutti gli atti connessi, espressamente accettati dal soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, oltre all'obbligo da parte dell'impresa contraente di adempiere a quanto dichiarato nella documentazione tecnica prodotta e valutata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

L'esecuzione del contratto sarà altresì regolata dalle Linee Guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.

Infine l'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati con

particolare riferimento al settore oggetto del presente contratto anche se in contrasto con le disposizioni del Capitolato.

- Articolo 36. - Spese di contratto, registrazione e varie.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e sarà registrato, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese relative all'imposta di bollo, assolto in modo virtuale *ex art.* 15 D.P.R. 642/72, di eventuale registrazione ed ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente ditta **DEA MEDICA S.R.L.**

Ai fini fiscali il presente contratto, qualora registrato, sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 avendo per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A..

La registrazione presso il competente Ufficio del Registro sarà effettuata dall'Azienda Ospedaliera, quale committente.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Il presente contratto informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Pertanto, la data del presente atto sarà quella riportata dalla firma digitale dell'ultimo firmatario. La presente scrittura privata sarà inviata al fornitore tramite posta elettronica certificata.

Le Parti, dichiarano, concordemente, che quanto contenuto nella presente

scrittura privata è conforme alla loro volontà e che rinunciano, alla lettura degli allegati, loro noti.

- Articolo 37. - Allegati al contratto

Il presente contratto formato da n. 37 articoli occupa 38 (trentotto) pagine scritte fino alla sottoscrizione dell'Appaltatore e consta dei seguenti n. 3 (numero 3) documenti allegati:

1. Delega di funzioni rilasciata dal Legale Rappresentante dell'Azienda Ospedaliera con deliberazione del Direttore Generale n.154 del 28 maggio 2019, scritta su dodici pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale per farne parte integrante e sostanziale segnata di lettera "A";
2. Cauzione definitiva, costituita complessivamente da 3 pagine ed allegata al presente atto in copia conforme all'originale sotto la lettera "B"(*).
3. Offerta economica fornitore sotto la lettera "C".

Palermo, li

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO

Dott. Aldo ALBANO - Firmato digitalmente

PER LA DITTA DEA MEDICA S.R.L.

Dott. Claudio DE ANGELIS- Firmato digitalmente

Agli sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., il sottoscritto procuratore dichiara di accettare tutte le condizioni contenute nel presente contratto e di approvare specificamente si intendono approvati gli articoli.

Articolo 15 - Inadempienze, controlli, contestazioni e penalità;

Articolo 24 - Risoluzione e recesso del contratto;

Articolo 25 - Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni;



Articolo 34 - Foro competente.

Palermo, li

PER LA DITTA DEA MEDICA S.R.L.

Dott. Claudio DE ANGELIS - Firmato digitalmente

(*) L'originale cartaceo del presente documento è archiviato presso l'Ufficio
del Responsabile della U.O.C. Provveditorato